

Ai gentili clienti
Loro sedi

Bonus asilo nido: presentazione delle istanze

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, dal 17 Luglio, è possibile presentare, per via telematica, le istanze per **la fruizione del bonus di 1.000 previsto in favore delle famiglie con bambini nati a partire dall'1 gennaio 2016**. Il sussidio è volto a sostenere le spese per la frequenza dell'asilo nido o per l'assistenza domiciliare dei bambini affetti da gravi patologie croniche. Con riferimento a tale agevolazione, si ricorda che: i) possono richiedere il bonus **i genitori italiani, comunitari o extracomunitari con permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia; ii) l'agevolazione **non è cumulabile con la detrazione fiscale del 19%** per le spese di iscrizione in asili nido; iii) il **contributo è erogato dall'INPS** tramite pagamento diretto al genitore richiedente. Con la recente **Circolare INPS 22.5.2017 n. 88**, l'Istituto ha fornito le **istruzioni operative** e la disciplina di dettaglio concernenti l'accesso al beneficio di cui trattasi. In particolare, viene precisato che, a partire dal 17 luglio 2017, sarà messa in esercizio **la procedura di acquisizione delle domande** che dovranno essere trasmesse all'Istituto esclusivamente in via telematica secondo le modalità di seguito indicate. Conseguentemente, la domanda potrà essere presentata **dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017** esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità: i) **WEB** - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l'autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS); ii) **Contact Center Integrato** - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante); iii) **Enti di Patronato** attraverso i servizi offerti dagli stessi. Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it è **disponibile una scheda informativa**. E' bene precisare che il beneficio è **erogato nel limite di spesa previsto**, secondo l'ordine di presentazione

delle domande e che, qualora sia raggiunto il limite di spesa previsto, **l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.**

PREMESSA

Nell'ambito degli interventi normativi volti a **sostenere i redditi delle famiglie**, l'articolo 1 comma 355 della Legge n. 232 del 2016, ha disposto che "*con riferimento ai **nati a decorrere dal 1 gennaio 2016** per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità*".

Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, **sono state introdotte le disposizioni attuative dell'agevolazione.**

Osserva

Con la Circolare 22.5.2017 n. 88, l'INPS ha fornito le istruzioni operative e la disciplina di dettaglio concernenti l'accesso ai benefici per:

- il buono per pagamento di **rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati**
- il buono per **l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione** a favore dei bambini affetti da **gravi patologie croniche.**

Ambito di applicazione

Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS che, su domanda del genitore, **provvede al pagamento dell'importo fino ad un massimo 1.000 euro.**

In sede di presentazione dell'istanza sarà necessario specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

- pagamento di **rette relative alla frequenza di asili nido pubblici** e privati autorizzati (d'ora in poi denominato "Contributo asilo nido");
- introduzione di **forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche** (d'ora in poi denominato "Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione").

Contributo asilo nido

Al fine di far fronte al **pagamento della retta relativa alla frequenza di un asilo nido** pubblico o privato autorizzato, è **previsto il pagamento di un buono annuo di 1000 euro**, parametrato per ogni anno di riferimento a 11 mensilità, da **corrispondere in base alla domanda del genitore richiedente**.

Il contributo verrà erogato dall'Istituto:

- dietro presentazione da parte del genitore della documentazione attestante **l'avvenuto pagamento delle singole rette;**
- **con cadenza mensile direttamente al beneficiario fino a concorrenza dell'importo massimo mensile**. Così, ad esempio, per ogni retta mensile pagata e documentata il **genitore avrà diritto ad un contributo mensile di importo massimo di euro 90,91** (1000 euro:11 mensilità).

Osserva

Il contributo mensile erogato dall'Istituto **non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta**. Conseguentemente, qualora la retta mensile **sia inferiore a 90,91 euro** il richiedente avrà diritto ad un contributo **pari alla spesa sostenuta** (ad esempio: **una retta mensile di 80 euro darà diritto ad un contributo mensile di 80 euro**).

Nella circolare dell'INPS viene ribadito che il premio asilo nido:

- **non è cumulabile con la detrazione fiscale del 19% per le spese sostenute per la frequenza asili nido**, di cui all'art. 2, co. 6, L. 22.12.2008. Per evitare l'indebito utilizzo di entrambi i benefici, l'INPS comunicherà **tempestivamente all'Agenzia delle Entrate l'avvenuta erogazione del bonus;**
- è cumulabile con le **misure a sostegno della genitorialità di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, ma con limitazioni**. Infatti, il concorso alla spesa per l'asilo nido **non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui alla predetta legge n. 92/2012.**

Osserva

L'art. 4, co. 24, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede **l'erogazione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting** o il pagamento della retta dei servizi per l'infanzia, **per un valore massimo di 600 euro mensili**, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale.

Nella domanda telematica il richiedente **sarà** pertanto **tenuto ad autocertificare l'esistenza di tali condizioni** ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Contributo per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione

Al fine di favorire l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, è previsto un **contributo per un importo massimo di 1000 euro annui**. Il premio verrà erogato dall'Istituto:

- previa presentazione da parte del genitore richiedente di **un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta**, che dichiara per l'intero anno di riferimento, "*l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica*";
- **in un'unica soluzione**, direttamente al genitore richiedente **fino ad un massimo di 1000 euro**.

Osserva

Il premio è cumulabile con i benefici di cui all'art. 1 commi 356 e 357 della legge n. 232 del 2016, ovverosia **con la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting e con il contributo asili nido**.

Requisiti del soggetto richiedente

La domanda di assegno **può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016** che sia in possesso dei seguenti requisiti (art. 1 D.P.C.M.):

- **cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea** oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), **ovvero una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari** di cittadini dell'Unione Europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n. 30/2007;
- **residenza in Italia;**

Osserva

Relativamente al solo contributo asilo nido, il richiedente **è il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta;** diversamente, per il **contributo per forme di supporto presso la**

propria abitazione, il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune.

Tutti i requisiti devono **essere posseduti alla data di presentazione della domanda**. L'INPS precisa che nell'istanza **devono essere autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio** salvo che il beneficiario non sia tenuto a comprovare gli stessi sulla base di specifica documentazione.

CASI PARTICOLARI	
Adozione/o affidamento preadottivo	<p>Occorre allegare alla domanda:</p> <ul style="list-style-type: none">→ il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento ex art. 22 L. 184/1983), ovvero:→ gli elementi che consentano all'Inps il reperimento del provvedimento giudiziario presso l'Amministrazione che lo detiene (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria ed relativo numero). <p>In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purché successivo al 1° gennaio 2016.</p>
Presenza di un legale rappresentante (es. se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire)	<p>Il PIN del richiedente viene fisicamente rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l'accesso al sistema con i dati identificativi del richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati dello stesso.</p> <p>I requisiti devono essere, comunque, posseduti dal genitore minorenne o incapace.</p>

Presentazione della domanda anno 2017

A partire dal 17 luglio 2017 sarà messa in esercizio **la procedura di acquisizione delle domande** che dovranno essere trasmesse all'Istituto esclusivamente in via telematica secondo le modalità di seguito indicate. Conseguentemente, la domanda potrà essere presentata **dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017** esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

- **WEB** - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l'autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- **Contact Center Integrato** - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- **Enti di Patronato** attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Nella domanda, il richiedente **dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere**, ossia:

- **contributo asilo nido;**
- **contributo per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.**

Osserva

Qualora il richiedente intenda **fruire del beneficio per più figli** sarà necessario presentare **una domanda per ciascuno di essi.**

Domanda per il bonus contributo asilo nido

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al **bonus previsto per far fronte al pagamento delle rette di asili nido dovrà indicare le mensilità per le quali intende ottenere il beneficio** relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2017. Potranno verificarsi, al riguardo, **due fattispecie:**

<p>Frequenza scolastica del minore nel periodo gennaio-luglio 2017 (anno scolastico 2016/2017).</p>	<p>Il genitore richiedente dovrà indicare gli estremi della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rette per la fruizione dell'asilo nido pubblico o privato autorizzato prescelto, che dovrà essere allegata in un momento successivo a quello di presentazione della domanda.</p> <p>Al fine di ottenere l'importo massimo del premio, pari a 1000 euro, il richiedente dovrà altresì dichiarare che il minore è già iscritto per l'anno scolastico 2017/18, ovvero compilare la dichiarazione che il minore sarà iscritto anche per l'anno 2017/18.</p> <p>Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi settembre-dicembre 2017 dovranno essere allegate entro la fine di ciascun mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.</p> <p>Nel caso in cui il richiedente non dichiarerà che il minore sarà iscritto al nido anche per l'anno scolastico 2017-2018 sarà liquidato l'importo massimo</p>
--	---

	<p>mensile spettante in base alle sole ricevute già presentate.</p> <p>Per l'anno 2017, trattandosi di norma di prima applicazione, il primo pagamento comprenderà l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate. A partire dal mese successivo a quello di rilascio della procedura il pagamento avrà cadenza mensile.</p>
<p>Minore iscritto per la prima volta all'asilo nido a decorrere dal mese di settembre 2017 (anno scolastico 2017/2018).</p>	<p>La presentazione della domanda sarà possibile solo nel caso in cui sia fornita prova dell'avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza.</p> <p>Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.</p>

In entrambe le fattispecie evidenziate, **la prova dell'avvenuto pagamento** potrà essere fornita tramite:

- ricevuta o **quietanza di pagamento;**
- **fattura quietanzata;**
- bollettino **bancario o postale.**

Osserva

Per **i nidi aziendali**, la prova di avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

È opportuno evidenziare, infine, che la documentazione dovrà indicare:

- la **denominazione e la Partita Iva** dell'asilo nido
- il **CF del minore;**
- il **mese di riferimento,**
- gli **estremi del pagamento;**
- il **nominativo del genitore** che sostiene l'onere della retta.

Domande per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione

Per quanto concerne l'introduzione di **forme di supporto presso la propria abitazione** in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi

patologie croniche il richiedente dovrà allegare, all'atto della domanda, "l'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione".

Osserva

Resta ovviamente inteso che l'impossibilità di frequentare l'asilo nido deve dipendere solo dal fattore biologico, **non essendo ammesse concause riconducibili ad aspetti organizzativi dell'asilo nido** eventualmente prescelto dal genitore richiedente.

L'attestazione **rilasciata dal pediatra di libera scelta** deve:

- contenere i **dati anagrafici del minore** (data di nascita, città, indirizzo e n. civico di residenza dello stesso);
- attestare **la impossibilità di frequentare l'asilo nido per l'intero anno solare** di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.

Pagamento del bonus

Alla corresponsione del bonus provvede **l'INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda:**

- **bonifico domiciliato;**
- accredito su **conto corrente bancario o postale;**
- **libretto postale** o carta prepagata con IBAN.

Osserva

L'utente che opta **per l'accredito su un conto con iban è tenuto a presentare**, in linea con le istruzioni contenute nei Messaggi n. 1652/2016 e n. 4395/2016 **anche il mod. SR163** ("Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito"), salvo che tale modello **non sia stato già presentato all'INPS in occasione di altre domande di prestazione.**

Il Bonus richiesto **potrà essere erogato nel limite di spesa indicato** all'art. 7 del DPCM 17 febbraio 2017 (che per il 2017 è pari a euro 144 milioni di euro) **secondo l'ordine di presentazione telematica della domanda.** Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto - anche in via prospettica - il suddetto limite di spesa, **l'Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande** (art. 5 D.P.C.M.).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO